

COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO SPECIALE

**NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEI APPARTENENTI ALLA POLIZIA
MUNICIPALE DEL COMUNE DI GOLFO ARANCI
(Legge 07.03.1986, n. 65 e D.M. 04.03.1987, n. 145)**

COMUNE DI GOLFO ARANCI PROVINCIA DI SASSARI

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO SPECIALE

**NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA
MUNICIPALE DEL COMUNE DI GOLFO ARANCI**
(Legge 07/03/1986,N°65 e D.M. 04/03/1987,N°145)

Art.1

Campo di applicazione

Gli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza.

Art. 2

Numero delle armi in dotazione

Il numero delle armi in dotazione alla Polizia Municipale, equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S. maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma di riserva.

Art. 3

Tipo delle armi in dotazione

Le caratteristiche delle armi da fuoco in dotazione alla Polizia Municipale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel Catalogo Nazionale di cui all'art.7 della Legge 18.04.1975,n°110 e successive modificazioni, sono determinate nel modo seguente:

- a) per il personale maschile, pistola semiautomatica calibro 9x21 oppure 40 S&W;
- b) per il personale femminile, pistola semiautomatica calibro 9 corto oppure 7,65;

Tali armi sono assegnate di volta in volta dal Comandante del servizio.

Per i servizi di guardia d'onore è ammessa la dotazione della sciabola la cui dotazione complessiva è fissata in due esemplari. Il porto della sciabola per i servizi di guardia d'onore non è subordinata al possesso della qualifica di Agente di P.S., in forza della deroga contenuta nell'art. 77 del Regolamento del T.U.L.P.S..

In tal caso tuttavia, l'assegnazione avrà luogo di volta in volta, agli appartenenti alla polizia Municipale comandati per il servizio. L'acquisto del munizionamento è a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 4

Servizi armati ed assegnazione dell'arma

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di Agente di P.S., portano senza licenza le armi cui sono dotati, sono i seguenti:

- a) servizi di polizia Stradale ed Edilizia;
- b) tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, appiedati);
- c) servizi di sorveglianza e custodia del patrimonio comunale;
- d) servizi di pronto intervento;
- e) servizi di scorta;

Per i servizi di cui al comma precedente l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M. 04.03.1987,n° 145.

Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal sindaco che provvede annualmente alla sua revisione. Il provvedimento è comunicato al prefetto.

Per altri servizi ai quali il personale è destinato in modo non continuativo per i servizi di cui all'art. 4 comma 1 della L.86/65, l'arma è assegnata di volta in volta a seconda delle esigenze.

Del provvedimento di assegnazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima anche fuori dall'orario di servizio, nell'ambito territoriale di competenza nonché per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

E' consentito inoltre il porto dell'arma per raggiungere il poligono di tiro a segno nel caso lo stesso si trovi fuori dall'ambito territoriale di competenza.

Art. 5

Modalità del porto d'arma

Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna munita di caricatore di riserva. Gli Ufficiali ed i sottufficiali, anche se in uniforme, sono autorizzati a portare l'arma in maniera non visibile.

Nei casi in cui l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi e debba portare l'arma o nei casi in cui porta l'arma fuori servizio, questa è portata in modo non visibile. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Gli addetti al servizio interno sono esonerati dall'obbligo del porto solo durante l'espletamento di funzioni che comportano il diretto contatto con il pubblico.

Art. 6

Tenuta e custodia delle armi in dotazione

Le armi in dotazione alla Polizia Municipale e non assegnate in via continuativa ai singoli addetti e le relative munizioni, sono custodite in appositi armadi blindati, secondo le determinazioni rimesse in proposito alla competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.M. 04.03.1987, n° 145, osservandosi in ogni caso le disposizioni del capo III del citato D.M. 145.

Non essendo istituita l'armeria le funzioni di consegnatario dell'armeria, previste dal citato D.M. 145, sono svolte dal responsabile del servizio o persona da lui delegata.

Art. 7

Prelevamento e versamento dell'arma

L'arma assegnata ai sensi dell'art. 4 quarto comma, è prelevata all'inizio del servizio e deve essere versata al termine del servizio stesso.

L'arma assegnata ai sensi dell'art. 4 secondo comma, è prelevata previa annotazione degli estremi del documento di cui al terzo comma dell'art. 4 in apposito registro.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando sia revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute meno le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata allorché viene meno la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di lavoro e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione o del Prefetto.

Nei locali del comando possono essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave, da mettere a disposizione di ogni assegnatario di arma.

Art. 8

Doveri dell'assegnatario

L'addetto alla Polizia Municipale cui è assegnata l'arma deve.

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle periodiche esercitazioni di tiro;
- d) evitare di depositare l'arma in armadietti o cassette facilmente raggiungibili;
- e) applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza per il maneggio dell'arma in modo da non costituire in nessun caso pericolo per l'incolumità propria ed altrui;

A tal fine dovrà in particolare:

- 1) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia tra estranei che tra colleghi;
- 2) non puntare mai l'arma, nemmeno scarica, contro persone se non in caso di necessità di fare fuoco;
- 3) caricare e scaricare l'arma in luogo di sicurezza;
- 4) nella abitazione riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, e comunque fuori dalla portata dei minori;
- 5) evitare di abbandonare l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave;
- 6) segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
- 7) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- 8) ispirarsi costantemente a criteri di sicurezza e prudenza.

Art. 9

Addestramento

Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di Agente di P.S. prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento con armi comuni da sparo. Le esercitazioni al tiro saranno effettuate presso poligoni abilitati almeno due volte l'anno, il relativo munizionamento è a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 10

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in comune diverso da quello ove prestano servizio, gli addetti alla Polizia Municipale, purché muniti di tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni al tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione e relativo munizionamento, nei soli giorni stabiliti, fuori dal comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

Art. 11

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme della Legge 07.03.1986, n° 65, del D.M. 04.03.1987, n° 145, della Legge 18.04.1975, n° 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 ed ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

Art. 12

Il presente regolamento viene comunicato al prefetto ai sensi dell'art. 2 secondo comma del D.M. 04.03.1987 n° 145 ed al Ministero dell'Interno tramite il Commissario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della L. 65/86.

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 17 Maggio 1995

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



I^ PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 23 MAG. 1995

al - 7 GIU. 1995



IL SEGRETARIO COMUNALE



Approvato dal Comitato Regionale di Controllo in data 14.06.1995 al n. 820/02/95

II^ PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 27.06.1995

al 12.07.1995



IL SEGRETARIO COMUNALE

